

COMUNE DI ARBA

Regolamento comunale per l'apertura e la gestione di sale giochi

Adottato con deliberazione consiliare n. 9 del 28.04.2010

Articolo 1

Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone.

È sala giochi l'esercizio pubblico con biliardi e/o altri giochi, la cui attività è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 86 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento:

- ⇒ Esercitate su area pubblica;
- ⇒ Nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
- ⇒ Non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.;
- ⇒ Non esercitate in forma di impresa.

Articolo 2

Principi generali.

Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:

- ⇒ Libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 41 della Costituzione;
- ⇒ Tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- ⇒ Semplificazione procedimentale.

Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche di mercato.

I vincoli imposti sulla base del presente regolamento sono diretti alla tutela:

- ⇒ Della sicurezza della collettività;
- ⇒ Del decoro artistico ed architettonico della città;
- ⇒ Del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- ⇒ Della quiete della collettività.

I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dell'ufficio Attività Produttive.

Articolo 3

Adempimenti amministrativi.

L'apertura di una sala giochi è soggetta a domanda da presentarsi all'ufficio Protocollo del Comune di Arba.

La dichiarazione deve contenere:

- ⇒ Dati anagrafici del richiedente;
- ⇒ Dati dell'impresa;
- ⇒ Dichiarazione relativa al possesso della disponibilità dei locali con indicazione del relativo titolo;
- ⇒ Dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
- ⇒ Dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 (pubblicato in G.U. n. 27 del 02/02/2007) e dalle altre norme vigenti;

- ⇒ Dichiarazione che ciascun apparecchio installato è in possesso dei nulla osta previsti dalla normativa vigente;
- ⇒ Dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi;
- ⇒ Planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificatamente dedicate di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 18.01.2007, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;

Il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi, la variazione dello stato dei luoghi ed il subingresso sono soggetti a denuncia di inizio attività che deve contenere i medesimi dati sopra riportati.

Articolo 4 Requisiti.

I locali destinati ad attività di sala giochi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ⇒ Destinazione d'uso compatibile;
- ⇒ Possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica;
- ⇒ Adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme, rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi;
- ⇒ Possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992.

Alle sale gioco con superficie complessiva relativa allo svolgimento dell'attività superiore ai 100 mq, ai soli fini della dotazione dei parcheggi, si applica la normativa relativa alle medie strutture di vendita.

Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione comunale potrà imporre all'interessato a sue spese:

- ⇒ L'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- ⇒ L'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- ⇒ L'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- ⇒ La riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- ⇒ L'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- ⇒ L'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- ⇒ Altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

Articolo 5 Prescrizioni.

È fatto obbligo all'esercente:

- ⇒ Di attivare l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio o, in caso di subingresso, entro lo stesso termine, decorrente dalla data di effettivo trasferimento dell'azienda;
- ⇒ Di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi non consentiti;

- ⇒ Di destinare al posizionamento dei giochi uno spazio non superiore al 60% della superficie utile interna; tale prescrizione comprende anche gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 lett. b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la cui installazione dovrà avvenire nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni della vigente normativa;
- ⇒ Di esercitare l'attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme violate.

Articolo 6 **Persone ammesse ai giochi.**

Ai minori di anni 14 è vietato il gioco; agli stessi è vietato altresì l'accesso ai locali se non accompagnati da familiari o altro parente maggiorenne.
L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18.

Articolo 7 **Orari e chiusure.**

Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi vengono determinati dal Sindaco, anche tenuto conto dell'ubicazione dell'esercizio.

Fatto salvo il potere del Sindaco di variare sia le fasce orarie sia i singoli orari, nella denuncia di inizio attività deve essere indicato almeno un giorno di chiusura settimanale e l'orario che si intende effettuare nell'ambito delle seguenti fasce orarie:

- ⇒ Mattino: dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
- ⇒ Pomeriggio: orario invernale dalle ore 15.30 alle ore 21.00,
orario estivo dalle ore 15.30 alle ore 23.00

Il Sindaco può, inoltre, stabilire particolari norme per il contenimento dei rumori e per evitare assembramenti; può altresì fissare ulteriori limitazioni di orario per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico.

Articolo 8 **Installazione di giochi leciti in esercizi diversi.**

A norma dell'articolo 19 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'installazione di apparecchi automatici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., nonché di altri apparecchi automatici da trattenimento, all'interno di esercizi pubblici muniti di licenza rilasciata ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., diversi dalle sale gioco, è soggetta a denuncia di inizio attività.

L'installazione degli apparecchi di cui al primo comma è consentita unicamente presso gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ed 88 del T.U.L.P.S.

La denuncia di inizio attività deve rispettare i parametri indicati dalla normativa vigente.

Sono esclusi dal calcolo dei limiti numerici i ping-pong, i biliardi, le carambole, i giochi alle carte, i giochi di società, nonché gli apparecchi o gli impianti per la diffusione sonora o di immagini.

L'uso dei giochi è consentito nell'ambito delle fasce orarie stabilite dal Sindaco durante l'orario di esercizio dell'attività principale.

È comunque vietato il gioco ai minori degli anni 14.

Ai fini dell'inquinamento acustico, nelle aree esterne di pertinenza delle sale giochi e degli altri esercizi pubblici è ammessa esclusivamente l'installazione di giochi per bambini.

L'installazione dei giochi è comunque subordinata a denuncia di inizio attività cui vanno allegati:

- ⇒ Dichiarazione di inizio attività SIAE;
- ⇒ Dichiarazione di conformità dei giochi alle norme di legge e loro descrizione;
- ⇒ Planimetria dei locali ove saranno installati i giochi e loro collocazione.

Articolo 9 Provvedimenti repressivi.

Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:

- ⇒ Nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 86;
- ⇒ In caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della denuncia di inizio attività;
- ⇒ Per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge 241/1990;
- ⇒ Per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento.

Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

- ⇒ Nei casi previsti dall'articolo 110 del T.U.L.P.S.;
- ⇒ Negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
- ⇒ Con provvedimento motivato del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Articolo 10 Sanzioni.

Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento e salve le sanzioni previste dal T.U.L.P.S., l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa di euro 500,00.

Articolo 11 Disposizione di adeguamento automatico.

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia, purché compatibili.

Articolo 12 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

È abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.